

**COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE**

**CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO E
DELLA CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO**

**LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, N. 1185
ART.3**

Non possono ottenere il passaporto e la carta d'identità valida per l'espatrio:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;*

c) lettera abrogata dal D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) lettera abrogata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127.

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

*** Provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale viene inibito il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.**